



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 4 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la vigilanza sul sistema camerale per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’art. 17 della citata legge n. 580/1993, con il quale è stabilito che presso ciascuna Camera di commercio è nominato dal Consiglio il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy, e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, recante “*Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio*”;

VISTO, in particolare, l’art. 73 del citato D.P.R. n. 254/2005, con il quale è stabilito che presso ciascuna Azienda speciale è istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy, uno effettivo nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, nonché uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante “*Attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”;

TENUTO CONTO che nelle Unioni Regionali di cui all’art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è nominato altresì il Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI gli articoli del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni (artt. 2397 – 2409 c.c.), i cui principi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della legge n. 580/1993, sono applicabili, in quanto compatibili, ai Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale;

RICHIAMATO il decreto ministeriale 11 maggio 2023, contenente la direttiva recante la disciplina dei criteri e del procedimento per l'individuazione dei componenti dei Collegi dei Revisori degli enti del sistema camerale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy*" (G.U. Serie Generale n. 281 del 01/12/2023);

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, registrato dalla Corte dei conti in data 20/02/2024 al n. 267;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere, anche in ragione dell'intervenuta riorganizzazione ministeriale operata con il regolamento di organizzazione sopra menzionato, alla revisione della disciplina contenuta nella predetta direttiva, perseguendo, tra l'altro, il fine di garantire la continuità nelle attività amministrative connesse con le attività di designazione dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale;

RITENUTO di prevedere quale condizione necessaria per l'espletamento degli incarichi in rappresentanza di questo Ministero, in ragione delle specifiche competenze di vigilanza attribuite, la permanenza in servizio presso il medesimo Ministero dei soggetti individuati;

emana la seguente

DIRETTIVA

Articolo 1

(Elenco)

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 17, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005, è istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Ministero) un elenco delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale, comprese le Unioni regionali.
2. All'Elenco sono iscritti:
 - i. il personale in servizio presso il Ministero, anche in posizione di comando, ai sensi della normativa vigente. Possono essere iscritti i dirigenti, i funzionari ed anche il personale appartenente all'Area II in possesso del diploma di laurea ovvero del diploma di istruzione secondaria, purché in possesso di comprovata esperienza pregressa di almeno 5 anni in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva;
 - ii. i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, di cui al successivo articolo 2 comma 3.



3. L'iscrizione nell'Elenco non determina alcun diritto né aspettativa ai fini della designazione per gli incarichi di cui al comma 1.
4. La competente Direzione generale del Ministero preposta alla vigilanza sul sistema camerale (di seguito Direzione generale) cura l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento costante dell'Elenco. A tal fine, la Direzione Generale pubblica sul sito *web* del Ministero e sulla Intranet un avviso per l'iscrizione all'Elenco, rendendo disponibile il modello di domanda, indicandone le modalità di presentazione e fissando il relativo termine di scadenza, nonché, i criteri di cui al successivo articolo 3, ed eventuali o specifiche cause di incompatibilità e decadenza.

Articolo 2

(Iscrizione all'Elenco)

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, paragrafo (i), che intende iscriversi all'Elenco richiede l'autorizzazione al superiore gerarchico della struttura in cui è incardinato.
2. Il superiore gerarchico, verificata la compatibilità dell'incarico con le esigenze dell'ufficio, esprime l'assenso ed autorizza l'iscrizione.
3. I soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, paragrafo (ii), che intendono iscriversi all'Elenco, devono essere iscritti, all'atto di presentazione della relativa istanza, nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 3

(Criteri per la scelta del personale iscritto all'Elenco per la designazione)

1. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, sono i seguenti:
 - a) competenza, da valutare sulla base dei titoli di studio posseduti, della formazione e dei titoli di abilitazione, anche in relazione alla rilevanza, alla specificità nonché al grado di complessità dell'incarico da svolgere;
 - b) esperienza professionale, tenuto anche conto di quella maturata nello svolgimento di incarichi nel settore camerale o incarichi analoghi a quello da conferire, nonché delle attestazioni di carriera desumibili dal *curriculum vitae* del personale iscritto;
 - c) diligenza in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva;
 - d) rotazione, tenuto anche conto degli incarichi in essere come componente effettivo, che non possono essere più di tre contemporaneamente;
 - e) onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2387 del codice civile;
 - f) per il personale interno al Ministero, valutazioni delle *performance* ricevute nel corso degli ultimi 3 anni.
2. Il conferimento incarichi di cui alla presente direttiva dovrà tenere conto della necessità di assicurare eguali possibilità agli iscritti all'Elenco, sussistendone le condizioni.



3. Gli incarichi di cui alla presente direttiva non potranno essere rinnovati oltre i due mandati consecutivi.
4. Al fine di garantire il contenimento delle spese connesse allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, la presenza della professionalità incaricata in rappresentanza del Ministero, in tutti i casi in cui è consentito dalla tipologia di attività da svolgere, può essere assicurata mediante collegamento da remoto.

Articolo 4

(Conferimento dell'incarico e pubblicazione)

1. È istituito un Comitato, composto da tre componenti, individuati dal Capo di Gabinetto.
2. La competente Direzione generale trasmette annualmente al Comitato e, per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto, l'elenco del personale iscritto ai sensi degli articoli 2 e 3.
3. Ai fini delle necessarie designazioni, la Direzione Generale, almeno entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque almeno due mesi prima della scadenza degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, trasmette al Comitato e, per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto, un elenco di almeno cinque professionalità, salvo diversa motivata determinazione, per ciascun componente da designare. Ogni elenco, tiene conto del principio dell'equilibrio di genere e comprende, salvo diversa motivata determinazione, sia soggetti interni sia almeno due soggetti esterni in possesso di equivalenti requisiti ed esperienza professionale con riferimento alla complessità tecnica e di contesto del singolo ente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 3.
4. Sulla base dell'elenco trasmesso dalla Direzione Generale competente, il Comitato, previa eventuale richiesta di integrazione istruttoria, individua i nominativi per ogni componente effettivo e supplente, fornendo comunicazione alla Direzione Generale, la quale procede a formalizzare all'Ufficio di Gabinetto la proposta dei nominativi da designare.
5. La Direzione Generale avrà cura di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, o, in assenza, a mezzo posta elettronica ordinaria, ai soggetti designati ai sensi del precedente comma 4, l'avvenuta individuazione, invitando i medesimi, entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a confermare la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico e a trasmettere le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità. In caso di mancata disponibilità ad accettare l'incarico da parte del soggetto designato, il professionista potrà essere scelto all'interno dello stesso elenco trasmesso dalla Direzione Generale.
6. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente comma 5, la Direzione generale predispose il provvedimento di designazione e cura la successiva notifica agli enti e ai soggetti designati.
7. Dell'avvenuto conferimento dell'incarico viene data pubblicazione sulla pagina *intranet* e *web* del Ministero, in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza.
8. Per ragioni di urgenza o nel caso di particolare rilevanza o complessità dell'ente camerale, le designazioni possono essere effettuate direttamente dal Ministro, in deroga alla procedura di cui al presente articolo.
9. Costituisce causa di decadenza dall'incarico conferito l'assegnazione, anche temporanea, del soggetto



interessato ad altra Amministrazione nonché l'aspettativa dal servizio.

Articolo 5

(Disposizioni generali)

1. Lo svolgimento degli incarichi da parte del personale in servizio del Ministero, in ogni caso, non deve recare pregiudizio all'assolvimento dei correnti compiti d'ufficio, che devono essere espletati con un impegno tale da poter assicurare in ogni caso l'invarianza delle prestazioni di servizio.
2. La Direzione Generale dei Servizi Interni e Finanziari avrà cura di fornire specifiche e aggiornate indicazioni alle articolazioni interne del Ministero in merito alla disciplina in materia di assenze dal servizio per l'espletamento degli incarichi istituzionali, anche attraverso l'implementazione del sistema di rilevazione delle presenze.
3. Alle procedure di affidamento degli incarichi di cui alla presente direttiva si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. La presente direttiva entra in vigore a decorrere dalla sottoscrizione e, dallo stesso momento, abroga e sostituisce la direttiva dell'11 maggio 2023 e le relative circolari.

Il presente atto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito *web* istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

IL MINISTRO